

00053 Civitavecchia, 17/06/2005

☎ 0766366451



*Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Capitaneria di Porto di Civitavecchia*

N. 07/ 10220 Sez. PM  
(Tel. 0766366401 - Fax 0766366415)  
e-mail: civitavecchia@guardiacostiera.it  
internet: <http://www.guardiacostiera.it/civitavecchia>

A Associazione Italiana Liberi Subacquei  
[assoliberisub@virgilio.it](mailto:assoliberisub@virgilio.it)

Risposta al f.º del

C.c. Comando Generale del Corpo delle  
Capitanerie di Porto  
[guardiacostiera@guardiacostiera.it](mailto:guardiacostiera@guardiacostiera.it)

OGGETTO: Immersioni notturne

In merito a quanto segnalato nella mail del 15.06.2005, si rende necessario effettuare alcune precisazioni.

L'articolo 130 del D.P.R. n. 1639/68 (regolamento di esecuzione della legge 14.07.1965 n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima), ha subito alcune sostanziali modifiche che ne hanno reso applicabile il dettato normativo relativo alla segnalazione anche al subacqueo in immersione *non pescatore*, così come confermato anche dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sez. I, n. 8780, del 09.09.1997.

Inoltre, è stata depennata la parte relativa al segnale costituito da una luce gialla intermittente da utilizzarsi in periodo notturno. Pertanto, ad oggi, il prescritto segnale luminoso non è più previsto da alcuna disposizione legislativa.

Tuttavia, nonostante la mancata previsione di uno specifico segnale da adottarsi in tempo notturno, la legislazione vigente non vieta, *sic et simpliciter*, l'effettuazione di immersioni subacquee a scopo ricreativo (mentre vieta, *tout court*, quelle a scopo di pesca), ma non esime il subacqueo dall' "...obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.....".

Tale circostanza ha condotto alcune forze di polizia a sanzionare attività subacquee effettuate in tempo di notte – attività sanzionatoria, a giudizio della scrivente, pienamente legittima - non tanto perché trattavasi di attività vietata dalla legge, ma in quanto le particolari condizioni di visibilità (di cui, naturalmente, l'oscurità notturna è fattore determinante) non consentivano il rispetto di quanto prescritto dal citato articolo 130 D.P.R. 1639/68 in tema di visibilità del predetto segnale.

**f.to IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Vincenzo MORANTE**